XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4643

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI SALVO, FREGOLENT, GIULIANI, ALBANELLA, BINETTI, BLAŽINA, PAOLA BOLDRINI, BRUNO BOSSIO, BUENO, CARDINALE, CARLONI, D'INCECCO, FABBRI, GEBHARD, GNECCHI, GRIBAUDO, IORI, LA MARCA, LOCATELLI, PATRIZIA MAESTRI, MARCHI, MURA, NICCHI, PES, PIAZZONI

Disposizioni concernenti l'eliminazione delle discriminazioni linguistiche negli atti normativi e amministrativi. Delega al Governo per la revisione linguistica della legislazione relativa alla violenza di genere

Presentata il 15 settembre 2017

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge dà per scontata l'esistenza dell'ampio e non facile dibattito in corso sui concetti di genere e di violenza di genere e l'esistenza di provvedimenti legislativi di ordine penale e civile che riguardano la fenomenologia dei generi.

Il provvedimento, colleghe e colleghi, si indirizza dunque a un solo aspetto, preciso e circoscritto, della problematica di genere: quello linguistico, per come esso ci si propone in Italia.

Partiamo da un dato che è stato confermato da molte ricerche: le forme della lingua che parliamo (lessico, grammatica, sintassi e altro) influenzano fortemente le forme del nostro pensiero, sia dal punto di vista cognitivo che da quello dei valori. Il sistema di coniugazione dei verbi che utilizziamo contribuisce a modellare la nostra concezione del tempo, dello spazio e delle relazioni; i pronomi personali che adoperiamo ci aiutano a costruire la mappa degli altri/e con cui viviamo: e così via.

Nel caso della lingua italiana e con riferimento al problema che ci interessa si pone una questione particolare: la nostra lingua ha due generi grammaticali, maXVII LEGISLATURA A.C. 4643

schile e femminile, e due « numeri », singolare e plurale. Possiamo dunque distinguere tra maschi e femmine e tra uno o una e molti o molte. Eppure non è raro sentire espressioni come « l'uomo è un onnivoro » o « l'uomo difende il proprio territorio », dove il singolare sta per il plurale e il maschile ingloba il femminile.

Queste variazioni sono relativamente frequenti e hanno spesso origini storiche e fini espressivi; ci sono casi però così frequenti da poter essere considerati delle costanti: l'uso del genere grammaticale maschile per termini che indicano titoli professionali o ruoli istituzionali riferiti a donne e l'uso del sono genere grammaticale maschile per indicare uomini e donne, e addirittura l'intera umanità: «l'uomo ha bisogno di credere in valori », « un'alimentazione equilibrata fa l'uomo sano ». O pensiamo esempi ancora più gravi come: « la legge è uguale per tutti ».

È un uso antichissimo, che ci ha consegnato la tradizione ma che rende le donne invisibili in quanto protagoniste distinte della storia dell'umanità e rende invisibili tutti gli apporti specificamente femminili alla storia dell'umanità.

Questo plurimillenario processo di cancellazione ha evidentemente contribuito in modo significativo, ma ne è anche il risultato, alla costruzione e al consolidamento degli stereotipi dei quali usualmente ci si serve per definire le donne nella nostra società. Ma questo uso del maschile viene utilizzato anche in situazioni di straordinaria rilevanza. Un esempio per tutti: il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria nonché di quella secondaria di primo grado è in Italia in larghissima misura femminile, ma è sempre stato indicato con il termine « docenti » in quanto categoria componente della società sono « gli » e non « le » insegnanti.

In altre parole, il linguaggio che adoperiamo influenza anche i nostri livelli di coscienza e di consapevolezza critica rispetto al contesto sociale di cui facciamo parte. Come conseguenza siamo tutti e tutte legati e legati agli stereotipi ai quali si è fatto riferimento in precedenza, siamo come prigionieri e prigioniere di una visione statica della realtà. Ma quello che non può essere sottovalutato o dimenticato è che questa stereotipizzazione, questi processi di marginalizzazione e di scomparsa sono sempre operati ai danni delle donne.

L'articolo 1 della proposta di legge reca una delega al Governo al fine di prevedere la revisione linguistica della legislazione relativa alla violenza di genere, introducendo la fattispecie di reato relativa alla violenza maschile contro le donne, mentre l'articolo 2 prevede una revisione del linguaggio amministrativo e culturale. XVII LEGISLATURA A.C. 4643

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per la revisione linguistica della legislazione relativa alla violenza di genere).

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la revisione linguistica della legislazione relativa alla violenza di genere, provvedendo a introdurre la fattispecie di reato relativa alla violenza maschile contro le donne al fine di rendere esplicita la responsabilità e di configurare il reato in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) evitare termini o espressioni che hanno un effetto neutralizzante della specificità della violenza nei confronti delle donne;
- b) far emergere la corrispondenza tra l'atto compiuto e l'intenzione e tra l'atto compiuto e la realtà di contesto.
- 2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative.

ART. 2.

(Revisione del linguaggio amministrativo e culturale).

1. Il Governo riconosce e adotta un linguaggio non discriminante rispettoso del-

XVII LEGISLATURA A.C. 4643

l'identità di genere, mediante l'identificazione sia del soggetto femminile che del soggetto maschile negli atti amministrativi, nella corrispondenza e nella denominazione di incarichi, di funzioni politiche e amministrative, evitando l'utilizzo del sostantivo « uomo » per intendere « uomo e donna », « persona » o « individuo ».

- 2. Per promuovere una nuova coscienza linguistica finalizzata a riconoscere le piene dignità, parità e importanza dei generi femminile e maschile, la struttura del Governo preposta alla comunicazione istituzionale predispone la revisione del lessico giuridico e amministrativo di atti, provvedimenti e comunicazioni.
- 3. Sulla base dell'attività di cui al comma 2, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida in materia e le comunica, mediante specifica informativa, alla pubblica amministrazione nazionale e periferica.
- 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo tecnico composto da una persona indicata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa tra loro, nonché da rappresentanti della cultura e dell'industria culturale nazionale e delle organizzazioni del lavoro indicate dai rispettivi settori, al fine di promuovere iniziative di revisione del linguaggio amministrativo e culturale, anche nei percorsi formativi scolastici, secondo quanto disposto dalla presente legge.



17PDL0056850